

L'ufficio del processo, già ufficio del giudice

Nell'attuale contesto socio-politico il tema del valore della giurisdizione si pone come assolutamente centrale, costituendo ormai un comune sentire riferire alla magistratura (sia quale potere statale sia quali persone fisiche che amministrano la giustizia) la responsabilità dell'inefficienza del servizio giustizia. L'azione riformatrice del Parlamento, nell'intento dichiarato di garantire una giustizia più celere, non sembra tuttavia sempre andare utilmente in tale direzione (soprattutto per quanto riguarda le misure volte ad una maggiore "esternalizzazione della giurisdizione civile" ovvero all'"abbattimento dei processi pendenti").

In questo percorso riformatore, sul piano dell'organizzazione, è da ritenere sicuramente meritoria l'iniziativa che va sotto il nome di Ufficio del processo (art. 50 d.l. 24 giugno 2014, n. 90), perché tende ad incidere sui moduli organizzativi del lavoro del magistrato, abbandonando l'illusione che i problemi dei tempi e dell'efficacia della giustizia, in particolare di quella civile, derivi principalmente, se non esclusivamente, dalla disciplina del processo. Si tratta di idea strategica, la quale richiamando la vecchia proposta dell'ufficio del giudice (il cui dibattito è iniziato intorno al 2004), costituisce la prima seria risposta alla condizione di solitudine in cui operano i magistrati italiani, privi di uno *staff* di collaboratori, ma necessita di risorse umane ed economiche per la sua realizzazione. Il modello che ha dato ottimi risultati è improntato alla creazione di una vera e propria struttura tecnica, partecipata anche da personale amministrativo, in grado di affiancare il giudice in una serie di compiti e attività, come dimostrano le esperienze già da tempo maturate in altri ordinamenti stranieri, come Austria, Olanda, Polonia, Francia e U.S.A..

Secondo la previsione del legislatore del d.d.l. del 5 luglio 2007, n. 2873, l'Ufficio del Processo si snodava su alcune direttrici essenziali: a) utilizzo di nuove tecnologie (Processo Civile Telematico); b) riorganizzazione delle strutture di cancelleria; c) previsione di una nuova figura di collaboratore del giudice.

La formulazione dell'art. 50 del d.l. 24 giugno 2014 n. 90* nasce in

* 1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'art. 16-*septies* è inserito il seguente: «Art. 16-*octies* (Ufficio per il processo). - 1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate "ufficio per il processo", mediante l'impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale ((dei laureati)) a norma dell'art. 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio

questo ambito e riguarda le sole corti di appello ed i tribunali ordinari: è costituito attraverso l'inserimento in una specifica struttura organizzativa del personale amministrativo, dei tirocinanti e della magistratura onoraria. L'ufficio per il processo presso le corti di appello prevede la composizione anche con giudici ausiliari *ex art. 62 e ss. del d.l. n. 69 del 2013*.

La possibilità di effettuare *stages* formativi presso gli uffici giudiziari, abilitanti al concorso in magistratura e ad altri concorsi, nella sostanza ha introdotto *in nuce* una figura di assistente al giudice. Le esperienze finora effettuate hanno dato buoni risultati e, se generalizzate, potrebbero offrire una seria possibilità di ridimensionare l'arretrato, pur senza incidere negativamente sulla qualità del lavoro. A parte il rilievo che andrebbero individuate caratteristiche comuni di detto tirocinio, disciplinando gli aspetti più salienti e delicati (quale, ad esempio, l'esclusività dell'incarico svolto, allo scopo di prevenire concreti rischi di conflitto d'interessi), è sicuramente l'aspetto di formazione di cultura comune condivisa, sia sulle questioni giuridiche, sia sui temi dell'organizzazione, che costituisce il fulcro della sperimentazione, a dovere essere sottolineata.

Neppure può essere sottovalutata la valenza formativa che una tale esperienza rappresenta per i giovani laureati, per i quali costituisce un forte stimolo culturale, quale osservatorio privilegiato sulla giurisprudenza, magari nel momento del suo formarsi, nel quadro di una formazione complessiva della figura professionale, che vede nel valore della giurisdizione e della tutela dei diritti la sua ragion d'essere.

Occorre però una disciplina unitaria degli *stages*, che, dando luogo a nuove professionalità, garantisca una forma di continuità pur nell'alternanza, ed assicuri un nuovo modulo di lavoro, sul quale il magistrato possa fare affidamento, evitando disagi all'utenza in periodi in cui, per ragioni legate alla genitorialità e alla cura cui il magistrato sia chiamato, potrebbe divenire necessaria una maggiore programmazione del suo impegno professionale. Né ha dato buon esito l'esperienza del magistrato distrettuale, figura che, oltre a non essere appetibile negli uffici di maggiore carenza di organico, tanto che vari bandi sono rimasti privi di aspiranti, non è neanche riuscita a sopperire alle temporanee assenze nei distretti in cui era presente tale figura, per la molteplicità degli incarichi affidati (v., in tal senso, lo studio del

2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresì parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

CPOM del C.S.M. del 15.7.2009 recepito nella delibera consiliare del 23.7.2009 e confermato anche dalla delibera del 13.5.2010).

Del resto, le esperienze di *stages* e tirocini presso le corti d'appello e la Corte di cassazione insegna che la strada migliore, non straordinaria, è quella di costituire l'ufficio per il processo anche nei gradi superiori.

Sempre nella medesima direzione dovrebbe essere dato un assetto definitivo alla magistratura onoraria, anche quale nuova forma di collaborazione con la magistratura professionale, ottimizzando il contributo della prima e risolvendo le criticità attuali. In tal senso, potrebbero essere utilizzati anche finanziamenti europei come quelli del F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) finalizzati proprio a sostenere i costi per azioni da destinare a sistemi volti alla promozione di un'integrazione sociale nel mercato del lavoro in modo duraturo, nell'ottica dell'uguaglianza fra uomini e donne e per l'osservazione delle linee guida V.I.S.P.O. (Valutazione Impatto Strategico Pari Opportunità).

Tuttavia, le rilevanti criticità da segnalare nella costituzione dell'Ufficio del processo attengono alla assoluta indeterminatezza dei compiti cui gli assistenti dovrebbero essere destinati, laddove invece appare necessario che, pur nella necessaria duttilità delle funzioni affidate (da parte dei capi degli uffici e dei singoli magistrati), sia prevista una adeguata regolamentazione-quadro.

Le strutture organizzative denominate Ufficio per il processo, con compiti di affiancamento e collaborazione diretta del giudice, sono partecipate anche da personale amministrativo, in grado di affiancare il giudice in una serie di compiti e attività, in questo prendendo a modello anche le esperienze degli altri ordinamenti stranieri, ove – come già detto – una tale figura già da tempo è presente.

Sulla base di queste esperienze straniere, anche in Italia si sono avviati da alcuni anni dei progetti sperimentali e si è diffuso il convincimento che i magistrati hanno bisogno di uno *staff* che li coadiuvi nell'espletamento delle loro molteplici attività. La relazione 2012 del CNEL al Parlamento e al Governo, sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali, indica come in Italia vi sia un basso livello di strutture di assistenza diretta al giudice, specie se comparate ai livelli europei, individuando proprio nell'ufficio per il processo uno degli strumenti organizzativi in grado di incidere sull'efficienza degli uffici.

Uno o più collaboratori del magistrato possono, infatti, coadiuvarlo efficacemente in un'ampia gamma di attività ancillari rispetto a quella

propriamente connessa alla giurisdizione.

L'interazione tra le molteplici professionalità fornirà un concreto supporto al lavoro dei magistrati. I compiti specifici dei soggetti assegnati all'Ufficio per il processo sono svolti nell'ambito e con riferimento alle competenze, attività e mansioni, attribuite dalle rispettive normative di riferimento e, per il personale amministrativo, anche dalla contrattazione collettiva.

Non trattandosi, quindi, di introduzione di forme di episodica assistenza al magistrato, ma di un progetto di razionalizzazione del servizio giustizia, con revisione dei moduli organizzativi del lavoro del magistrato e delle cancellerie, volto altresì a dare impulso all'utilizzazione delle risorse informatiche e statistiche, dello sviluppo delle tecnologie e dei progetti di innovazione negli uffici giudiziari, è assolutamente necessaria la creazione di strutture dell'Ufficio per il processo che siano organicamente inquadrare all'interno delle sezioni.

Proprio dalle prime sperimentazioni dell'Ufficio per il processo è emerso che l'ingresso di figure in affiancamento ai magistrati ha contribuito anche al miglior utilizzo di risorse informatiche, avvicinando i giudici ad una mentalità di organizzazione del proprio lavoro sicuramente più in linea con modelli di digitalizzazione del processo. Del resto è già in uso, nel processo civile telematico, l'applicativo denominato *console* dell'assistente, un'evoluzione del redattore in uso da parte del magistrato (*console* del magistrato), che permette un "colloquio" informatico tra l'attività dell'assistente e quella del magistrato: l'assistente può elaborare appunti, ricerche, bozze ed inserirle nel fascicolo informatico di riferimento mettendole a disposizione immediata del magistrato.

Dovrà, di conseguenza, provvedersi all'assunzione di nuovo personale amministrativo, di cui dovrà essere curata la formazione al passo con la tecnologia informatica, che costituirà occasione di crescita culturale e professionale anche per il personale già dipendente, del quale potrà provvedersi ad una opportuna e razionale redistribuzione.

Conclusivamente, in un'ottica di genere si può ritenere che la concreta attuazione del nuovo modulo organizzativo costituisca un'azione positiva, che la legislazione sulle Pari Opportunità prevede ed impone quale ineludibile strumento di sostegno al giudice-donna, funzionale al raggiungimento di una effettiva parità, concorrendo a garantire condizioni lavorative tali da consentire un'effettiva conciliazione dei tempi lavorativi e di cure parentali e come tale da promuovere. L'ufficio del processo, infatti, contribuirebbe a raggiungere l'obiettivo prioritario di garantire la continuità dell'attività giudiziaria nei singoli uffici anche durante i periodi di aspettativa per maternità ovvero paternità dei magistrati proprio grazie al

migliore utilizzo di detta struttura, possibile da gestire anche durante le assenze, favorendo così il più rapido rientro senza particolari difficoltà di reinserimento, con una migliore resa del servizio giustizia.

MILENA FALASCHI